



Ref. Dott.ssa Anna CIMA
Email anna.cima@privacyscuole.it

Alla C.A.
del Dirigente Scolastico e del DSGA

Comunicazione n.30/2025: pubblicazione assegnazione docenti alle classi.

In merito alla **pubblicazione/diffusione delle assegnazioni dei docenti alle classi**, si ricorda che il Garante si è espresso circa la diffusione di nomi online stabilendo che **"la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento"**. Pertanto, afferma **"l'illiceità della diffusione di dati personali effettuata in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta"**.

Il principio è applicabile a tutte quelle diffusioni online che la scuola a volte effettua ma che non sono previste da nessuna norma o regolamento, come ad esempio elenco docenti per assegnazione alle classi, orario dei docenti, elenco alunni di idoneità/assegnazione dello strumento musicale, elenco degli alunni ammessi al tempo pieno (per il quale una scuola è stata condannata dal Garante privacy) o elenco formazione delle classi prime (per fare solo alcuni esempi).

Vista la necessità di **comunicare agli interessati l'assegnazione dei docenti alle classi**, la scuola può **pubblicare** sul sito il **decreto** di assegnazione e i criteri, ma l'elenco nomi/classi potrà essere comunicato tramite il Registro Elettronico nella sezione delle comunicazioni/bacheca docenti.

Il Garante, infatti, ha definito che *"E' necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul sito istituzionale devono essere resi conoscibili all'intera collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili da chiunque sul sito istituzionale), [...] ovvero agli interessati [...] (utilizzando in tale caso regole per garantire un'accessibilità selezionata). Nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione online di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita, consentirne l'indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo invece ragionevole delimitarne la pubblicazione [...]".*

Quindi è lecito e anzi obbligatorio **pubblicare il decreto di assegnazione all'Albo online della scuola** (versione senza nomi nel quale sarà specificato che l'elenco docenti/classi è pubblicato nel Registro Elettronico), ma **l'elenco dei nomi non deve essere conoscibile da chiunque navigi il web ma solo dai diretti interessati**, quindi si pubblica il decreto completo con gli elenchi su RE.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Data 25/08/2025

Cordiali Saluti
Dott.ssa Anna CIMA